



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Ai Comuni della Regione Calabria
PEC istituzionali

e p.c.

Alla REGIONE CALABRIA:

Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Dirigente Generale Ing. Domenico Maria Pallaria
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Dirigente Generale Dr Giacomo Giovinazzo
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Dipartimento Tutela dell'Ambiente
Dirigente Generale Reggente ING. Gianfranco Comito
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Dipartimento Urbanistica
Dirigente Generale Arch. Domenicantonio Schiava
dipartimento.urbanistica.bbcc@pec.regione.calabria.it

Agli ORDINI PROFESSIONALI:

Agronomi
protocollo.odaf.calabria@conaspec.it

Architetti
oappc.catanzaro@archiworldpec.it
oappc.cosenza@archiworldpec.it
architetticrotone@archiworldpec.it
architettireggiocalabria@oappc-rc.it
oappc.vibovalentia@archiworldpec.it

Geologi
segreteria@geologicalabria.com

Ingegneri
ordine.catanzaro@ingpec.eu
ordine.cosenza@ingpec.eu
ordine.crotone@ingpec.eu
ordine.vibovalentia@ingpec.eu
segreteria@pec.ordingrc.it

Oggetto: *Circolare di semplificazione relativa alle richieste di parere di compatibilità idrogeologica e procedure PAUR-VIA-VINCA-VAS*

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali, tra le quali quella relativa al Distretto

4



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Idrografico dell'Appennino Meridionale, che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018, ha avuto piena operatività.

In relazione alle attività ed ai piani e programmi di competenza, realizzati e poste in essere la scrivente Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ha provveduto, come da norme vigenti, a capitalizzare e mettere a sistema gli strumenti di pianificazione in vigore redatti dalla ex Autorità di bacino interregionale.

Nel contempo, l'Autorità di Bacino Distrettuale ha posto in essere le attività connesse alla revisione e all'integrazione dei PAI attualmente vigenti, alla realizzazione di nuovi strumenti quali i Piani di gestione Acque e Rischio alluvione, nonché a predisporre azioni e/o sub piani integrativi finalizzati ai Piani di gestione (rischio da frana, sistema costiero - vedere relazione allegata).

Considerate le numerose richieste di pareri di compatibilità e ripermetrazioni, che continuano a pervenire alla scrivente Autorità, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in merito all'*iter* dei primi e a quanto predisposto dalla Legge n. 120/20 in materia di "*semplificazione dell'iter per la ripermetrazione delle aree a rischio*".

Pianificazione vigente

Attualmente, l'esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotto con riferimento ai seguenti Piani:

- *Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI)* Calabria dell'Autorità di Bacino Distrettuale, così come aggiornato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Calabria con la delibera n° 27 del 02/08/2011 e s.m.i., le *Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS)* e la cartografia allegate;
- *Piano Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC)* Calabria dell'Autorità di Bacino Distrettuale, come approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Calabria con la delibera n° 4 del 11/04/2016, le Norme di Attuazione e la cartografia allegate.
- *Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)*¹ e *Piano di Gestione delle Acque (PGA)*².

¹ *Piano di Gestione Rischio Alluvioni*, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 ed adottato, nella fase di primo ciclo (2010-2015), con relativa VAS, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017.

Adottato, nella fase di secondo ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) il 20/12/2019 con Del. n. 1 del 20/12/2019, di adozione delle mappe di aggiornamento della Pericolosità e del Rischio da Alluvioni e con Del. n. 2 del 20/12/2019 di adozione, ai sensi dell'art.65 del D.Lgs. 152/2006, delle Misure di Salvaguardia per i territori individuati a diverso grado di Pericolosità nel PGRA e non nei PAI, entrambe pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14/04/2020. Il Progetto di Piano II Ciclo, progetto del primo aggiornamento, è stato adottato dalla CIP nel dicembre 2020 con *Delibera N.2 - II ciclo Piani di Gestione Rischio Alluvioni. I aggiornamento - Art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE. Adozione progetto di aggiornamento dei PGRA ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152 del 2006.* - Attualmente in fase di consultazione finalizzata al completamento dello stesso entro il 31 dicembre 2021.

² *Piano di Gestione Acque*, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2000-2009) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2010-2015) adottato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale del 17/12/2015, approvato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e con DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 25 del 31/01/2017.

Il Progetto di Piano III Ciclo (2021-2027) è stato adottato dalla CIP nel dicembre 2020 con *Delibera N.1 - Terzo ciclo Piani di gestione delle acque. II aggiornamento. Art. 14 direttiva 2000/60/CE. Adozione del progetto di aggiornamento del PGA ai sensi degli art. 65 e 66 del d.lgs. 152/2006.* - Attualmente in fase di consultazione finalizzata al completamento dello stesso entro il 31 dicembre 2021.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Per quanto attiene al *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni* (PGRA) si rappresenta che esso è lo strumento di riferimento nella pianificazione in ambito distrettuale della strategia per la gestione del rischio da alluvioni. In considerazione dell'art.7 co.6 lett. a) e b) del D.Lgs. 49/2010, gli Enti territorialmente interessati sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del PGRA rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i piani urgenti di emergenza di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi i piani urgenti di emergenza già predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Da ultimo, con Decreto Segretariale n. 540 del 13/10/2020 (pubblicato sulla G.U n. 270 del 29/10/2020 e notificato ai Comuni con nota prot. n. 19632 del 14/10/2020), sono state adottate, ai sensi degli artt. 68 bis e ss del D.lgs 152/2006, le "Misure di Salvaguardia" relativamente alle aree soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e del rischio di cui ai Piani di Assetto Idrogeologico, configurate nei progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA, da approvarsi ai sensi dell'art. 68 comma 4-ter del citato D.Lgs.; dette misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti con efficacia dal 14/10/2020 (data di pubblicazione del relativo Decreto sul sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale) e restano in vigore fino alla conclusione dei procedimenti di cui al comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006 così come aggiunto dall'art. 54 della Legge 120 dell'11 settembre 2020.

Contesto normativo di competenza

Nell'ambito della ripartizione delle funzioni amministrative fra Stato, Regioni ed Enti Locali, prevista dal nostro ordinamento, il comma 1 dell'art. 118 della Costituzione introduce il principio della sussidiarietà verticale. Le funzioni amministrative, pertanto, sono attribuite ai Comuni, salvo che la legge statale o regionale le attribuisca a Province, Città metropolitane, Regioni o Stato, ove vi sia la necessità di esercitarle ad un livello territoriale più ampio. Nella fattispecie dei quesiti formulati, la competenza in materia urbanistica e di vigilanza dell'attività edilizia spetta ai Comuni.

Viceversa, rientra tra le competenze della scrivente Autorità fornire ai Comuni, attraverso le vigenti Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del PAI (NAMS, Testo aggiornato dal Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Calabria con Delibera n. 27 del 02/08/2011), così come le Norme di Attuazione del PSEC 2014³ e le Misure di salvaguardia di cui al DS n.540/2020⁴, sia le misure e le azioni di salvaguardia, sia un quadro normativo che deve essere recepito dagli stessi all'interno dei propri strumenti di pianificazione, normativi e di gestione e controllo del territorio. In questo senso, le prerogative delle suddette Norme e Misure, in ambito di attività edilizia, sono quelle di prescrivere quali tipologie di interventi edilizi - così come gli stessi vengono definiti dal DPR 380/2001- sono ammesse in una determinata area, in funzione dei livelli di pericolosità e di rischio associato nella stessa presenti.

³ *Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera* adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n.2/2014 (PSEC, BURC n. 54 parte seconda del 3 novembre 2014).

⁴ Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13/10/2020 (DSG; avviso pubblicato in G.U. n. Serie generale - n.270 del 29/10/2020).



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

La Pianificazione a scala di Bacino e di Distretto condotta dalle ex Autorità di Bacino e ad oggi dall'Autorità di Bacino Distrettuale, in particolare tutta la documentazione inerente alla gestione del territorio ed alla normativa ad essa connessa, è sovraordinata (artt. 3 e 4 delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del PAI, NAMS, 2011; artt. 54 e 63 del D.lgs. 152/2006, come mod. dall'art. 51 della L. 221/2015).

In forza della suddetta strutturazione, le valutazioni di merito circa la qualificazione di un determinato intervento edilizio, realizzato o da realizzare, nonché il corretto inquadramento dello stesso nell'ambito di quelli definiti dal DPR 380/2001, il rilascio del permesso per costruire sono inequivocabilmente di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Quest'ultima costituisce in prima istanza l'Autorità legittimata ad esprimere pareri e/o giudizi/permessi sull'attività edilizia, entrandovi nel merito, nonché operando con proprie istruttorie nell'ambito dei procedimenti amministrativi che la legge riconosce a tale Ente locale.

Iter procedurale da seguire

Tutto quanto premesso e considerato, in rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti e atti sopra richiamati, in particolare, ai sensi dell'art. 5 comma 4 delle summenzionate e vigenti NAMS, nello specifico, l'Amministrazione Comunale, in quanto Ente attuatore dei summenzionati strumenti di pianificazione vigenti deve, pertanto:

1. *accertare anticipatamente se gli interventi in progetto ricadono in qualche area a vincolo, disciplinate dal pertinente articolo delle vigenti norme e misure;*
2. *verificare se gli interventi siano tra quelli consentiti dalle medesime norme e misure;*
3. *inquadrare gli stessi tra i vari tipi di intervento ammissibili;*

e nel caso in cui gli stessi interventi, rispetto alle vigenti NAMS:

4. *non siano ammissibili;*
5. *non rientrino tra gli interventi vietati;*
6. *siano tra quelli consentiti e ammissibili, per i quali non è previsto il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale;*

il procedimento istruttorio, per quanto di competenza, potrà essere concluso con un atto formale da parte dell'Amministrazione comunale, verificandone la "compatibilità idrogeologica" laddove previsto dalla suddette norme e misure.

L'Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto di competenza, esprime di fatto parere obbligatorio e vincolante sui progetti, relativamente alla "compatibilità idrogeologica", laddove espressamente previsto dalle vigenti NAMS del PAI, dalle Norme di Attuazione del PSEC e dalle Misure di salvaguardia di cui al succitato DS n. 540/2020.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad attenersi alla seguente procedura:

- *attenzione e seguire quanto sopra riportato (da 1 a 6);*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- richiedere, alla scrivente Autorità di Bacino, il parere di “*compatibilità idrogeologica*” solo laddove espressamente previsto dalle predette vigenti norme e misure;
- di contro, concludere, come già detto, il procedimento istruttorio con un atto formale, dopo avere verificato, per quanto di competenza, per gli interventi consentiti e ammissibili la “*compatibilità idrogeologica*” alla predetta Pianificazione di Bacino (vedi p.6), senza quindi provvedere a richiedere il parere, come riportato nei dettami delle vigenti norme e misure, alla scrivente Autorità di Bacino Distrettuale.

Verifica di compatibilità idrogeologica

A tal proposito, si rappresenta che ai fini della verifica di “*compatibilità idrogeologica*”, la progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio di frana, inondazione ed erosione costiera e, in genere, di tutte le opere di bonifica e sistemazione, nonché di ulteriori interventi consentiti e ammissibili deve essere corredata da uno “studio di compatibilità”, contenuto in uno specifico elaborato.

Per quanto attiene alle aree a rischio frana e aree a pericolo associato, per gli interventi ammissibili, per come espressamente previsto dalle predette NAMS del PAI, occorre produrre uno *studio di compatibilità geomorfologica* (a firma congiunta geologo-progettista) redatto in conformità alle **Linee Guida** per la redazione dello “*studio di compatibilità geomorfologica relativo agli interventi per la mitigazione del rischio di frana*”, approvate dal Comitato Istituzionale dell'ex Autorità di Bacino Regionale della Calabria nella seduta del 31.07.2002. Detto studio di compatibilità geomorfologica deve dimostrare che gli interventi a farsi siano compatibili con le condizioni di pericolosità/rischio dell'area in modo tale da garantire sia l'efficacia e sicurezza delle opere stesse, sia che la loro realizzazione non dia luogo a condizioni di instabilità/trasferimento della pericolosità in altri settori dell'ambito geomorfologico all'interno del quale si localizzano ed evolvono i dissesti, oltre a non costituire elemento pregiudizievole alla realizzazione di interventi futuri di mitigazione del rischio.

Per quanto attiene al rischio idraulico, analogamente, per come espressamente previsto dalle predette NAMS del PAI e dalle Misure di salvaguardia di cui al succitato DS n. 540/2020, deve essere predisposto uno “*studio di compatibilità idraulica*” (a firma di un ingegnere) redatto in conformità alle **Linee Guida** sulle “*verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree d'attenzione e l'aggiornamento delle aree a rischio inondazione*”, approvate dal Comitato Istituzionale dell'ex Autorità di Bacino Regionale della Calabria nella seduta del 31.07.2002.

Per quanto attiene, infine, al rischio di erosione costiera, si rinvia integralmente alle norme del PSEC, Art. 7 - *Criteri di progettazione e studi di compatibilità*:

1. in tutte le zone delimitate dal presente Piano, tutti i provvedimenti che autorizzano interventi o attività lungo la costa devono essere basati su preventive valutazioni degli effetti che essi possono produrre sulle condizioni di pericolosità e rischio di erosione costiera e sulla tutela degli ecosistemi.
2. i criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa dai fenomeni di erosione costiera sono



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

indicati nelle “Linee Guida per la Progettazione ed Esecuzione degli Interventi” redatte nel 2006 nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro difesa del Suolo – Erosione delle Coste (scaricabili dal sito istituzionale dell’ABR: www.regione.calabria.it/abr).

3. per le zone delimitate dal presente Piano interessate da possibili risalite dell’onda (*run-up*), le opere e le attività consentite sono comunque subordinate alla redazione di uno studio di compatibilità idraulico-marittimo e sedimentologico (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere) commisurato alla natura e all’importanza dell’intervento. Detto Studio dovrà essere conforme ai contenuti minimi riportati nelle “Linee Guida” di cui al precedente comma 2.

Tempi per l’emanazione dei pareri di competenza

- La Pianificazione a scala di Bacino e di Distretto condotta dalle Autorità di Bacino è sovraordinata agli altri strumenti di pianificazione territoriale (artt. 3 e 4 delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del PAI, NAMS, 2011; artt. 54 e 63 del Dlgs 152/2006, mod. dall’ art. 51 della L. 221/2015);
- La Legge 241/90 e s.m.i., prevede:
 - art. 2
 - comma 2 - “*Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.*”
 - comma 3 - “*Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.*”;
 - art. 14-bis, comma 2 - “*La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente entro cinquegiorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal finel’amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:..omissis... lettera c) “il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;*”
 - art. 14-ter, comma 2 - “*I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento”;

- art.17 bis, comma 3 (Aggiornato dalla L.124/2015) - “Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorso i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito”.
- art. 20, comma 4 - “Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti”.

Ulteriori chiarimenti, laddove necessari, possono essere richiesti alla scrivente Autorità attraverso la sezione dedicata del sito web: <https://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php>

Il Segretario Generale
Vera Corbelli

Funzionari Referenti:
Ing. Massimo More 
Geol. Annamaria Pellegrino 

